



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SEGRETERIA, RISORSE UMANE, SUPPORTO OO.II.**

N. 90 del 07/08/2019

Reg. Gen. N. 1113 del 8/8/19

OGGETTO: OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C PER ESIGENZE TEMPORANEE E STAGIONALI - Annullamento IN AUTOTUTELA della determinazione del Resp. Area Segretaria, Risorse Umane n. 79 del 12.7.2019 avente ad oggetto "Nomina della Commissione Giudicatrice" e degli atti conseguenti. NOMINA DELLA DELLA NUOVA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- la determinazione del responsabile dell'area "SEGRETERIA-RISORSE UMANE-SUPPORTO OO.II.-GIUDICE DI PACE" n. 66 del 17.06.2019 di attivazione della procedura di selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per l'assunzione a tempo determinato di agenti di polizia locale categoria c per esigenze temporanee e stagionali;
- l'avviso di selezione prot. 22018 del 17.06.2019;
- la determinazione del Responsabile dell'area "SEGRETERIA-RISORSE UMANE-SUPPORTO OO.II.-GIUDICE DI PACE", n.79 del 12.07.2019 avente ad oggetto la nomina della commissione esaminatrice;
- la nota di rettifica errore materiale della deliberazione di g.c. 171 del 14.06.2019 e nell'avviso di selezione, approvato con Determinazione n. 66 del 17.06.2019 del Responsabile delle Risorse Umane Segreteria, supporto organi istituzionali e Giudice di pace, prot. 22449 del 20.06.2019;
- la nota di trasmissione del responsabile del procedimento delle domande pervenute al prot. n. 26152 del 16 luglio 2019;
- i seguenti verbali della commissione esaminatrice
 - Verbale n° 1 del 16/7/2019 - insediamento commissione e ammissione concorrenti;
 - Verbale n° 3 del 23/7/2019 - valutazione titoli prima parte;
 - Verbale n° 3 del 25/7/2019 - valutazione titoli seconda parte;
 - Verbale n° 4 del 26/7/2019 - formulazione graduatoria;
- la determinazione n. 86 del 30.7.2019 del Responsabile Area Segretaria, Risorse Umane, Supporto OO.II. con la quale sono stati approvati i suddetti verbali e la graduatoria di concorso;
- la nota del Responsabile del procedimento Dott. Maurizio Cauceglia del 31.7.2019 con la quale veniva trasmessa alla commissione la domanda di partecipazione della candidata Rosalia Paola, regolarmente inviata a mezzo PEC in data 4.7.2019, attestando che per un mero disguido non era stata inserita tra quelle da rimettere alla commissione ai fini della valutazione;
- le diverse richieste di correzione della valutazione dei titoli formativi e di servizio, ai sensi di quanto stabilito dal bando di concorso;

- la nota della CGIL FP prot. 28254 del 30.7.2019, dalla quale si evince che un componente della commissione esaminatrice risulta essere dirigente sindacale;
- la PEC del Consigliere Consolato Natalino Caccamo, che segnala la presenza di un rappresentante sindacale nella commissione esaminatrice della selezione in oggetto;

Dato atto che:

- i componenti della Commissione, all'atto dell'insediamento della Commissione stessa, hanno dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità;

Preso atto che l'art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e l'art. 73 co. 1 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi impone che i componenti le commissioni di concorso pubblico non siano rappresentanti sindacali;

Considerato che la più autorevole giurisprudenza in materia è contrastante in quanto:

da una parte

“L'articolo 35 comma 3 lettera e) del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165 dispone che non possono far parte della commissione di concorso per il reclutamento di personale nella Pubblica amministrazione rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali. Questo principio, tuttavia, non può determinare di per sé l'azzeramento automatico e retroattivo del procedimento concorsuale. Spetta infatti al candidato non ammesso alla prova orale provare la ricorrenza di vizi macroscopici del procedimento concorsuale derivati dall'errata composizione della commissione ed in grado di dimostrare da soli, in modo diretto ed indiscutibile, il pregiudizio per il buon andamento della procedura.”

Questa la decisione del Tar Lazio – Roma, sezione III bis, sentenza n. 10484/2017;

“In attuazione dei principi sopra illustrati la giurisprudenza ha da sempre convenuto che il concetto di rappresentante sindacale del quale l'articolo 35 comma 3 lettera e) del Dlgs n. 165 del 2001 vieta la presenza nelle commissioni di concorso, “sconta la stabile partecipazione alle scelte del sindacato e l'appartenenza all'apparato organizzativo” (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 4348 del 27 agosto 2014). Diversamente opinando, la norma generalizzerebbe in modo eccessivo e senza giustificazione alcuna il sospetto di imparzialità anche nei confronti di persone che non gestiscono alcun potere rilevante e che, perciò, sono astrattamente inidonei a condizionare la vita dell'Ente che ha indetto la selezione.”

Dall'altra parte

“Al riguardo questo Consiglio di Stato ha avuto modo di rilevare – in sede di interpretazione della disposizione – che il termine “rappresentanti sindacali” deve essere interpretato nel suo significato letterale di “coloro che ricoprono cariche sindacali”. Ciò in conformità agli intenti del legislatore consistenti nel fugare ogni possibilità di sviamento dell'interesse pubblico o di un'imparziale e non trasparente valutazione dei concorrenti. Pericolo che, all'interno di uno stesso settore, va rinvenuto nella stessa qualità di rappresentante sindacale, indipendentemente dal conferimento di mandati specifici.”

Consiglio di Stato n. 3972, Sez. V del 28 luglio 2014

Considerata la lettera della norma in base al principio “In claris non fit interpretatio, ubi lex voluit dixit ubi noluit taquit”, in virtù dei quali la P.A. non ha la possibilità di scegliere tra le

diverse possibili letture quella costituzionalmente orientata, in quanto vi è un solo significato attribuibile alla definizione di rappresentante sindacale sic et simpliciter, per tanto i problemi di costituzionalità della norma vanno risolti radicalmente nelle sedi competenti;

Visto l'art. 97 della Costituzione che, nel disporre che “*i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione*” eleva a canone generale, di rango costituzionale, il principio dell'imparzialità, inscindibile corollario del quale è l'esclusione di qualsiasi situazione di potenziale conflitto di interessi;

Visto l'art. 6 bis della legge 241/90 da cui si ricava un principio generale che, pur escludendo una estensione analogica delle cause di incompatibilità, ritenute dalla giurisprudenza di stretta interpretazione (ex multis Cons. St. sez. VI 03.03.07 n. 1.011), impone la doverosa osservanza, in tutti i procedimenti amministrativi, dell'obbligo di astensione ogni qualvolta sussista comunque una condizione di potenziale conflitto di interessi;

Richiamato l'articolo 21 nonies della Legge 241 del 7 agosto 1990, rubricato “*Annullamento d'ufficio*”, come modificato dall'art 6 della legge n. 124/2015, il quale dispone che il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 opties può essere annullato d'ufficio, dall'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati;

Richiamata, altresì, la prevalente giurisprudenza, secondo cui l'autotutela costituisce espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitarsi previa adeguata comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, in specie dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento della P.A. (ex multis Cons. St. sez. V 08.02.10 n. 592);

Considerato che

- nella fattispecie, l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, è ravvisabile, primieramente, nell'esigenza di garantire l'assoluta imparzialità delle valutazioni e la massima trasparenza delle relative operazioni, a garanzia, oltretutto, non solo dell'Ente ma degli stessi partecipanti alla selezione;
- appare inopportuno, pertanto, il completamento della procedura concorsuale, anche per il rischio di ricorso da parte di chi dovesse ritenersi leso dalla suddetta indebita partecipazione alla Commissione dell'indicato componente;

Considerato altresì che l'omessa ammissione della domanda di concorso pervenuta nei termini, ma trasmessa alla commissione e al Responsabile delle Risorse Umane solo dopo l'approvazione della graduatoria, inficia la legittimità della stessa;

Valutato che le diverse richieste di revisione della valutazione da parte di alcuni candidati, a seguito di accertamento, potrebbero determinare l'illegittimità, quanto meno parziale della graduatoria approvata;

Considerato, altresì, che l'Ufficio intestato ha la possibilità di intervenire sui soli atti la cui legittimità è messa in discussione per la partecipazione del componente incompatibile, in

applicazione dei principi di conservazione degli atti amministrativi non viziati e di economicità del procedimento;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento, in autotutela, della DETERMINAZIONE del Responsabile dell'area "SEGRETERIA-RISORSE UMANE-SUPPORTO OO.II.-GIUDICE DI PACE", n.79 del 12.07.2019 avente ad oggetto la nomina della commissione esaminatrice e di tutti gli atti conseguenti di seguito riportati, in virtù del principio dell'invalidità caducante:

Verbale n° 1 del 16/7/2019 - insediamento commissione e ammissione concorrenti;
Provvedimento di ammissione concorrenti;
Verbale n° 2 del 23/7/2019 - valutazione titoli prima parte;
Verbale n° 3 del 25/7/2019 - valutazione titoli seconda parte;
Verbale n° 4 del 26/7/2019 - formulazione graduatoria;
determinazione n. 86 del 30.7.2019 del Responsabile Area Segretaria, Risorse Umane, Supporto OO.II. con la quale sono stati approvati i suddetti verbali e la graduatoria di concorso;

Ritenuto, inoltre, per l'effetto, di dover procedere nuovamente alla nomina della commissione esaminatrice, incaricata di porre in essere nuovamente gli atti di competenza finalizzati all'approvazione della graduatoria della selezione in oggetto;

Considerato che:

la Commissione esaminatrice è presieduta dal Segretario Generale del Comune di Agropoli e viene nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle relative domande di partecipazione; è composta dal presidente, da un segretario verbalizzante e da 2 componenti esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni pubbliche; i funzionari delle amministrazioni pubbliche devono inoltre essere inquadrati in una categoria pari o superiore a quella messa a concorso, di cui almeno una donna;

Acquisita, a seguito di richiesta del 6.8.2019, la nota prot. n. 29432 del 7.8.2019, contenente la disponibilità della Dott.ssa Maria Grazia Caputo, come da curriculum professionale allegato, in servizio presso il Comune di Eboli quale responsabile dell'area Personale;

Ritenuto di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice, oltre al Responsabile dell'area Segreteria, Risorse Umane, Supporto OO.II dott. Francesco Minardi quale Presidente:

- a) la Dott. ssa Maria Grazia Caputo Responsabile Area Personale del Comune di Eboli - cat. D - Componente esperto;
- b) il Cap. Antonio Cantarella Cat. D - Capitano della Polizia Municipale del Comune di Agropoli- Componente esperto;

Ritenuto, inoltre, anche quale presidente della commissione esaminatrice, di designare quale Segretario della suddetta Commissione il dipendente Giuseppe La Porta, Cat. D – Funzionario del Comune di Agropoli;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

Visto il D.lgs. n.267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.P.R. n. 487/94;

DETERMINA

1. **Di prendere atto** della premessa e delle espresse motivazioni, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di annullare**, in via di autotutela, ex art. 21 nonies della Legge 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni:
la DETERMINAZIONE del Responsabile dell'area "SEGRETERIA-RISORSE UMANE-SUPPORTO OO.II.-GIUDICE DI PACE", n.79 del 12.07.2019 avente ad oggetto la nomina della commissione esaminatrice
il Verbale n° 1 del 16/7/2019 - insediamento commissione e ammissione concorrenti;
Provvedimento di ammissione concorrenti;
il Verbale n° 2 del 23/7/2019 - valutazione titoli prima parte;
il Verbale n° 3 del 25/7/2019 - valutazione titoli seconda parte;
il Verbale n° 4 del 26/7/2019 - formulazione graduatoria;
la determinazione n. 86 del 30.7.2019 del Responsabile Area Segreteria, Risorse Umane, Supporto OO.II. con la quale sono stati approvati i suddetti verbali e la graduatoria di concorso;
3. **Di nominare** quali componenti della Commissione, oltre al Responsabile dell'area Segreteria, Risorse Umane, Supporto OO.II dott. Francesco Minardi quale Presidente:
 - c) la Dott. ssa Maria Grazia Caputo Responsabile Area Personale del Comune di Eboli - cat. D - Componente esperto;
 - d) il Cap. Antonio Cantarella Cat. D - Capitano della Polizia Municipale del Comune di Agropoli- Componente esperto;
4. **Di designare** quale Segretario della suddetta Commissione il dipendente Giuseppe La Porta, Cat. D – Funzionario del Comune di Agropoli;
5. **Di dare notizia** del presente provvedimento mediante pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile
Dott. Francesco Minardi

